REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Maria Rita MICCI	Consigliere
Antonio DI STAZIO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 59132** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 21/2021, depositata il 27 gennaio 2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato il xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (c.f. CNLLNE73E42L378J), con studio in Rovereto (TN), al Viale della Vittoria n. 5 e con domicilio eletto presso l'Avv. Giovambattista Ferriolo, con studio in Roma, alla Via Golametto n. 4, pec: giovambattistaferriolo@ordineavvocatiroma.org.

L'Avv. Elena Cainelli indica l'indirizzo di posta certificata

avvelenacainelli@puntopec.it presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLDI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.: PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

per l'annullamento

"della sentenza n. 21/2021 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, pubblicata il 27.01.2021, sentenza non notificata".

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv. Francesco Mangazzo, su delega orale dell'Avv. Elena Cainelli, per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.

FATTO

Con la sentenza n. 21 del 2021, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso di xx dichiarando, altresì, inammissibile la domanda formulata nelle note depositate dalla difesa di parte ricorrente.

Secondo il giudice di prime cure, il *petitum* sostanziale del giudizio aveva per oggetto il diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 54, del d.P.R. n. 1092/73, con specifico riferimento al criterio di calcolo della quota retributiva della pensione del ricorrente.

Evidenziava, il giudicante, che, sulla interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/QM/2021, avevano affermato che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, c. 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, andava calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Nella motivazione della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, era, inoltre, precisato che l'art. 54, nel combinato disposto dei primi due commi, con riferimento alla aliquota fissa del 44%, non poteva trovare applicazione generalizzata per tutto il personale militare, ma doveva rimanere circoscritta a coloro i quali fossero in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa:

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);

2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52;

3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

In particolare, secondo le Sezioni riunite, "*tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.*".

Secondo, il giudice di primo grado, considerato che la parte ricorrente, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, aveva un'anzianità maggiore di vent'anni, la fattispecie esulava dall'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e, pertanto, rigettava il ricorso.

Il Giudice dichiarava, altresì, inammissibile la richiesta di applicazione del coefficiente di calcolo della quota di pensione retributiva individuato dalla decisione delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, formulata nelle note depositate dalla difesa di parte ricorrente, perché la domanda, sebbene presentata sotto la forma di "precisazione delle conclusioni", sarebbe stata, in realtà, volta ad ottenere l'applicazione di una nuova aliquota, in assenza della previa istanza amministrativa, di cui all'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.

Avverso la predetta sentenza, il xx proponeva appello, rassegnando le

seguenti conclusioni: "*Vogliano codeste Sezioni Centrali Giurisprudenziali di appello accogliere il gravame del sig. xx e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 21/2021 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e dichiarare il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla liquidazione dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi della maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo.*".

All'udienza del 18 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del giudizio per il mancato rispetto dei termini a difesa.

In data 14 dicembre 2023, si costituiva l'INPS rappresentando che la sentenza di prime cure, avendo respinto la domanda di applicazione dell'aliquota unitaria del 44% in favore di *ex*-militare pacificamente collocato in quiescenza con più di 15 anni di anzianità, dovrebbe ritenersi conforme all'insegnamento delle Sezioni Riunite.

Evidenziava, altresì, che, essendo l'appellante un *ex*-Vigile del Fuoco, andrebbe verificata anche la sussistenza del requisito soggettivo per l'applicazione della norma in parola.

La questione relativa ad una aliquota alternativa, poi, non era stata oggetto dell'atto introduttivo del giudizio; ad ogni modo, non risulterebbe presentata altra domanda in sede amministrativa, né vi sarebbe allegazione in tal senso negli atti della controparte, in ordine a diversa aliquota di calcolo, con la conseguenza che la sentenza di prime cure dovrebbe ritenersi, sul punto, corretta ed esente dai vizi denunciati da parte appellante.

In via subordinata, l'INPS riteneva che al pensionato potesse essere riconosciuta, al più, la sola aliquota del 2,44%.

Chiedeva, quindi, il rigetto dell'avverso ricorso con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni in atti.

DIRITTO

Preliminarmente, quanto al mutamento di domanda asseritamente intervenuto nel corso del giudizio e alla carenza di una previa istanza amministrativa, occorre rilevare che, pure in assenza di una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*.

Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (*ex multis*, Sez. III d'App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 262 del 2023).

Va, inoltre, evidenziato che l'originaria domanda - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, c. 1 - era, però, essenzialmente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. E non v'è dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n.

12/QM/2021, le Sezioni riunite, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Nel merito, va evidenziato che l'appellante è un *ex* dipendente del Ministero dell'Interno – Direzione della Protezione Civile – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in quiescenza dall'1.12.2017, con qualifica alla cessazione di "VVF0 CAPO REPARTO", titolare di trattamento pensionistico c.d. misto e che, al 31.12.1995, vantava anni 18 di servizio.

All'appellante è applicabile la previsione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in base alla disciplina prevista dall'art. 61, c. 3, del medesimo d.P.R., ai sensi del quale "*Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari*" (Sez. I d'App., n. 444/2023, Sez. II d'App. nn. 13, 14, 72, 101 e 199 del 2023; Sez. III d'App., n. 491 e 328 del 2023).

Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile d'appello, infatti, "*nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione*" (Sez. III d'App., n. 185/2023).

Le Sezioni riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, con motivazione che il Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n.

1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, de(ve) essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo*.".

L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, all'appellante, per la quota retributiva di pensione da liquidarsi con il sistema misto, va riconosciuto il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione.).

Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,

disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente